

SI UDIO  
DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO - NOTAIO

Piazzale Cadorna, 13 - tel. 846258 - 814939  
20123 MILANO

Registrale  
a MILANO

N. 28.675 di Repertorio N. 2.137 di Raccolta 11/11/05/91

CONSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' N. 08391

LIMITATA Serie AI 9

REPUBBLICA ITALIANA L. 100/00

L'anno millenovecentonovantuno F. 101 IVA

il giorno ventinove

del mese di Aprile

In Milano Piazzale Cadorna n. 13

avanti a me DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO Notaio in Mi-

lano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza

assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune

accordo e col mio consenso rinunciato

sono presenti

POZZOLI GUGLIELMO, nato a Milano il 7 Gennaio 1932,

residente in Lainate via Repubblica n. 54, impiegato

codice fiscale PZZ GLL 32A07 F205S

FRIGO BIANCA, nata a Belgiose D'Adda il 9 Gennaio

1946, residente in Lainate via Grandi n. 14, commer-

ciante, codice fiscale = FRG BNC 46A49 A737Q

GALIMBERTI ANGELO, nato a Lainate il 15 Dicembre 1947

ivi residente in via Ortense n. 45, operaio,

codice fiscale = OLM NGL 47T15 E415Y

PESSINA PIERANGELA, nata a Lainate il 8 Luglio 1949,

ivi residente in via Ortense n. 45, insegnante,

codice fiscale PSS PNG 49L48 E415Q



MARCONI GIORGIO, nato a Modena il 16 Dicembre 1935,

residente in Lainate via Palladio n. 3, dirigente,

codice fiscale = MRC GRG 35T16 F257E

SCALERA ANTONIO, nato a Frosinone il 20 Settembre

1939, residente in Lainate via De Amicis n. 15, com-

merciante, codice fiscale = SCL NTN 39P20 D810A

TOMATTI SILVIO SIMONE, nato a Mondovì il 23 Giugno

1949, residente in Nerviano via Grandi n. 5, consulente

codice fiscale = TMT SVS 49H23 F351R

COPPINI ROBERTO, nato a Milano il 29 Aprile 1949, ivi

residente in via Costanza n. 1, rappresentante,

codice fiscale = GRV RRT 49D29 F205L

BUSSOLARO ENOS, nato a San Giorgio delle Pertiche il

13 Agosto 1933, residente in Lainate via Mameli n. 5

imprenditore, codice fiscale = BSS NSR 33W13 H893H

MANDIROLA CARLO, nato a Castelnuovo Scrivia il 4 No-

vembre 1947, residente ad Arese via Valera n. 31/3

dirigente, codice fiscale = MND CRL 47S04 C243K

DEGLI INNOCENTI RENATA, nata a Milano il 4 Marzo 193

residente in Lainate via Repubblica n. 54, casalinga

codice fiscale = DGL RMT 35C44 F204W

E signori, tutti cittadini italiani, della cui identità

personale io notaiso sono certo, i quali stipulano

quanto segue e mi richiedono di ricevere il presente

atto pubblico.

Articolo 1)

E' costituita fra i componenti una società cooperativa-

va a responsabilità limitata sotto la denominazione

sociale:

"COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIE

TA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Articolo 2)

La sede della Cooperativa è fissata in Lainate Largo

Vittorio Veneto n. 8

Articolo 3)

Il capitale sociale è variabile entro la misura sta-

bita dalle leggi speciali.

Ogni socio ha una quota il cui valore non può essere

superiore ai valori di legge né inferiore ai Lire

100.000.=(centomila)

I componenti dichiarano di avere ciascuno di loro già

dato la propria adesione ed hanno nel contempo prove

dato alla sottoscrizione di una quota di Lire 100.000

(centomila) e al versamento dell'importo relativo

93



nelle casse sociali.

Pertanto il capitale sottoscritto e versato ammonta a

complessive Lire: 1.100.000.=(unmilionecentomila)

Articolo 4)

La Cooperativa retta con i principi della mutualità, senza scopi

di lucro ha per oggetto:

- La gestione di centri di lavoro per la produzione e la commer-

cializzazione di manufatti in genere e di prodotti agricoli e/o

ortofloricoli l'assunzione e/o il conferimento di rappresentanze

ed agenzie nel settore, nonché la prestazione di servizi ad essi

connessi, allo scopo di addestrare ed inserire nella vita attiva

le persone disabili.

L'oggetto sociale è meglio specificato nell'articolo

tre dello Statuto, qui allegato.

Articolo 5)

La Cooperativa avrà la durata di novantanove anni a

decorrere dalla data odierna e potrà essere prorogata

con deliberazione dell'assemblea anche prima della

scadenza del termine.

Articolo 6)

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato dal

lo Statuto che al presente atto allego sotto la lette

ra "A", dopo averne data lettura ai componenti.

Articolo 7)

Oli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di

ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 Dicembre

1991

Articolo 8)

Sono Organi della Società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Proviriri

Articolo 9)

L'amministrazione della società per i primi tre esercizi sociali è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nella persona dei soci signori:

POZZOLI GUGLIELMO, \_\_\_\_\_ DEGLI INNO-

CENTI RENATA, BUSSOLARO ENOS, FRIGO BIANCA, PESSINA

PIERANGELA, GALTMBERTI ANGELO, MARCONI GIORGIO, TOMA-

TIS SILVIO SIMONE, MANDIROLA CARLO

tutti qui comparenti, i quali accettano la carica.

Il signor POZZOLI GUGLIELMO viene nominato Presidente

del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10)

La società è controllata da un Collegio Sindacale con

posto da tre membri effettivi e due supplenti e vengo

no chiamati alla carica, per i primi tre esercizi so-

ciali, i signori

TURTORA RAG. DONATO, nato a Ripacandida (PZ) il 14 N

vembre 1941, residente a Milano via Cola Montano N.º

50

Sindaco Effettivo

REINA DR. GIUSEPPE, nato a Marsala (TP) il 24 febbra

io 1952, residente a Pieve Emanuele via Dei Pini N.º

2/A

Sindaco Effettivo

VOLPI RAG. PAOLO, nato a Milano il 12 Giugno 1925,

residente a Milano via Filippo Tajani numero civico

6

Sindaco Effettivo,

AIOLFI DR. GIANFRANCO, nato a Rivolta D'Adda il 22 L'

glio 1948, residente a Milano via Chinotto numero ci

vico 24

Sindaco Supplente

AIOLFI RAG. GIORGIO, nato a Milano il 10 Marzo 1959,

residente a Milano via Valsesia numero civico

86

Sindaco Supplente

Il RAG. DONATO TURTORA viene nominato Presidente del

Collegio Sindacale.

Articolo 11)

I membri del Consiglio di Amministrazione, disgiunta

mente fra loro, sono delegati ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie in sede di omologazione e presso le autorità della Prefettura.

Articolo 12)

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte ammontanti a circa Lire 2.000.000.=(duemilioni) sono a carico della Cooperativa qui costituita.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su sette facciate e quanto sin qui della ottava di due fogli e da me letto, ai componenti, che approvano e si sottoscrivono

F.TO POZZOLI GUOLIELMO

F.TO BIANCA FRIGO

F.TO ANGELO GALIMBERTI

F.TO PIERANGELA PESSINA

F.TO GIORGIO MARCONI

F.TO ANTONIO SCALERA

F.TO SILVIO SIMONE TOMATIS

F.TO ROBERTO GORNI

F.TO ENOS BUSSOLARO

F.TO CARLO MANDIROLA

F.TO DEGLI INNOCENTI RENATA

F.TO DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO (L.S.)

Allegato A) al N. 28.675/2.137 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita la società cooperativa di solidarietà sociale, denominata:

" COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIALE - Società Cooperativa a responsabilità limitata " con sede in Lainate Largo Vittorio Veneto n. 8

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere uffici,

E' riservata alla Assemblée la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 2) La cooperativa avrà la durata di 99 (novanta nove) anni a decorrenza dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine.

OGGETTO - SCOPO

Art. 3) La società, retta con i principi della mutualità anche ai fini tributari, senza scopo di lucro, ha per oggetto la gestione di Centri di Lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere e di prodotti agricoli e/o ortofrutticoli, l'assunzione e/o il conferimento di rappresentanze ed agenzie nel settore, nonché la prestazione di servizi ad essi connessi, allo scopo di addestrare ed inserire nella vita attiva le persone disabili.



La società, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportuna, ivi compresi il rilascio di avalli e/o fidejussioni anche a favore di terzi; purchè nei modi nei termini previsti dalle leggi e dal presente statuto.

La società al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà associarsi ad altre cooperative, aderire a consorzio di cooperative ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da privati e da Enti pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.

SOCI

Art. 4) Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori d'ambo i sessi, disabili e non disabili, purchè questi ultimi possano attivamente contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Possono altresì essere soci enti con o senza personalità giuridica, associazioni, organismi, istituzioni

e fondazioni di tipo pubblico o privato, non aventi finalità di lucro e con scopi uguali o connessi a quelli della Cooperativa.

Art. 5) L'ammissione a socio di chi abbia i requisiti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide con l'obbligo di motivazione su domanda dell'interessato.

La domanda scritta dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a Lire 100.000. (centomila) né comunque superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

Art. 6) I soci sono obbligati al versamento della quota di ammissione, la cui entità è deliberata dalla assemblea, in sede di approvazione del bilancio annuale, alla sottoscrizione ed al relativo versamento della quota sociale nonchè alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.



Art. 8) Oltre nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più obbiattivamente in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare e ricorrere i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio, previa audizione personale del medesimo:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti o in altro modo verso la società;
- c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;



Art. 10) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgeranno fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione arbitrale del Consiglio dei Proibiviri, regolato dagli artt. 31 e 32 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio, dovranno proporre istanza al Collegio dei Proibiviri, rimettendola al suo Presidente a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comune di ricezione dei provvedimenti stessi.

Art. 11) I soci recedenti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 12) In caso di morte del socio, il diritto di eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 13) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11 (undici) e 12 (dodici).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dai quali risulti che sono gli aventi diritto.

Devono essere rappresentati da un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso

nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad una dei fondi indicati nel 1° comma dell'articolo 15 (quindici lettere b).

Art. 14) Ai soci che prestano attività di lavoro a tempo pieno a favore della cooperativa, spetta un compenso determinato secondo criteri di equità.

#### PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a Lire 100.000.-(centomila) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17 (diciassette) con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi od agli eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari costituito a copertura di particolari rischi o prevenzioni di oneri futuri;

e) da eventuali obbligazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società



tà con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte

Art. 16) Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considereranno vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di contribuzione dei soci contraggono con la medesima.

Art. 17) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato ai sensi dell'art. 15 destinando li:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20% (venti per cento)

b) ad eventuale riserva straordinaria

c) ai fini mutualistici e cooperativi.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione

delle quote sociali.

Le riserve non potranno essere distribuite ai soci durante la vita sociale;

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 18) Sono organi della società

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei sindaci

e) il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19) L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno

una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Dovrà inoltre essere convocata quando ne facciano

richiesta scritta diretta al Consiglio di Amministra-

zione almeno un quinto dei soci o il Collegio Sindaca-

le.



Art. 20) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti almeno tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno e da

inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né oltre i trenta giorni.

Art. 21) Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Art. 22) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere delegati i Componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci.

Art. 23) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea elegga altro a presiederla.

Quando non è presente il presidente del Consiglio di Amministrazione il presidente è eletto dall'assemblea.

Il medesimo presidente provvede alla nomina del segretario dell'assemblea;

il segretario può anche essere non socio. L'assemblea su proposta del presidente può nominare due scrutatori.

Art. 24) Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso in cui la deliberazione riguardo il cambiamento dell'oggetto, tanto in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, esse debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 25) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.



Dovranno farsi per appello nominare o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26) Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove consiglieri eletti fra i soci secondo un numero fisso dall'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso salvo diversa deliberazione assemblare e sono esonerati dal prestare cauzione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 dieci giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due

giorni prima della riunione.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni trimestre, nonchè quando il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o è richiesto dal collegio sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti all'adunanza.

In caso di parità delle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Art. 27) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa nulla escluso o eccettuato, salvo quanto sia espressamente riservato dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Art. 28) Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, ammi

Centrale per la Cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36) Per meglio il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 37) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.



F. TO POZZOLI GUGLIELMO

F. TO BIANCA FRIGO

F. TO ANGELO GALIMBERTI

F. TO PIERANGELA PESSINA

F. TO GIORGIO MARCONI

F. TO ANTONIO SCALERA

F. TO SILVIO SIMONE TOMATIS

F. TO ROBERTO GORNI

F. TO ENOS BUSSOLARO

F. TO CARLO MANDIROLA

F. TO DEGLI INNOCENTI RENATA

F. TO DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO (L.S.)

La presente copia è conforme all'originale munito delle firme prescritte dalla legge e si compone di 11.000.000 mezzi fogli.

Dal mio studio, 18-11-1981



*Gr. 17/10/81*

niativa, sindacale e fiscale.

Il presidente, in caso di urgenza e di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Art. 29) Il consiglio di amministrazione può delegare parte del proprio potere ad uno o più dei suoi membri.



Art. 30) In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 31) Il collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Essi non hanno diritto a compenso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### PROBIVIRI

Art. 32) Il consiglio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone estranee alla cooperativa ed elette dall'assemblea dei soci.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 33) I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la

risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione ed ogni altra contro-versia che possa formare oggetto di compromesso, relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nell'eventuale o negli eventuali regolamenti interni nonché a quanto oggetto di delibere assunte dagli organi sociali.

Dovranno essere demandate alla decisione del Collegio tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società, tra socio e socio, sempre relativa mente ai rapporti sociali.

I probiviri decideranno secondo equità.

#### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a norma dell'articolo ventisei del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 N. 1577 e successive variazioni ai fini di pubblica utilità con forme allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'inteso con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione